



IN QUESTO NUMERO

- Corte dei Conti sezioni autonomie: sulla corretta interpretazione della definizione "atto di pianificazione comunque denominato" - delib. n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 4 aprile 2014.
- Istruzioni per la trasmissione telematica dei rendiconti 2013 - Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie delib. n. 8 del 4 aprile 2014.
- Agenzia delle Entrate: Verifica on line della correttezza del Codice Fiscale.
- Non è obbligatorio inviare al Ministero le deliberazioni di nomina del responsabile dei tributi.
- Agenzia delle Entrate: definizione interessi per i ruoli dal 1° maggio 2014.
- Agenzia delle Entrate: Acquisto delle mappe catastali online, visure gratuite dei dati catastali e ipotecari online ed invio telematico degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari.
- AVCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Corte dei Conti sezioni autonomie:
sulla corretta interpretazione della
definizione "atto di pianificazione
comunque denominato" - delib. n.
7/SEZAUT/2014/QMIG del 4 aprile
2014

La questione affrontata dalla Sezione Autonomie con la deliberazione del 4 aprile, riguarda la corretta interpretazione dell'art.92, comma 6, del Codice dei contratti ove si dispone che "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

In particolare, per quanto riguarda la corretta interpretazione della definizione "atto di pianificazione comunque denominato", si è posta la questione se la stessa debba essere intesa nel senso che il diritto all'incentivo sussiste solo nel caso in cui l'atto di pianificazione sia collegato strettamente ed in modo immediato alla realizzazione di un'opera pubblica, oppure nel senso che l'anzidetto diritto si configuri anche nell'ipotesi di redazione di atti di pianificazione generale, ancorché non puntualmente connessi alla realizzazione di un'opera pubblica.

Al riguardo, in primo luogo, occorre rammentare l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, formatosi in esito alle reiterate richieste di parere formulate dagli enti locali, con riferimento tanto alla progettazione di tipo urbanistico (adozione di PRG, variante urbanistica, piano di intervento) quanto ad altri atti di pianificazione (piani per l'ambiente, piani per il servizio rifiuti, per il turismo, per i trasporti, per l'innovazione tecnologica ecc...).

Indirizzo che collega direttamente alla realizzazione di un'opera pubblica la redazione degli atti di pianificazione per i quali possa trovare applicazione la previsione di cui al citato comma 6 e, dunque, la corresponsione dell'incentivo, consistente nel trenta per cento della relativa tariffa professionale.

Analoga linea interpretativa è stata sostenuta anche dall'AVCP, che ha ritenuto di poter ricomprendere nell'ambito della definizione anche gli atti di pianificazione urbanistica.

Secondo la corte pertanto, ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all'atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di

pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l'erogazione dell'incentivo.

Pertanto, ove tale presupposto manchi, non è possibile giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico impiego di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico, alla luce dei quali, nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d'ufficio.

Istruzioni per la trasmissione telematica dei rendiconti 2013 - Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie delib. n. 8 del 4 aprile 2014

Con la deliberazione n. 8 del 4 aprile, la Corte dei conti ha provveduto a diramare le consuete istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconti 2013, precisando in proposito che deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it. nel periodo dal 2 maggio al 27 giugno 2014, secondo il calendario che segue:

-dal 2 al 30 maggio 2014 le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;
-dal 16 maggio al 13 giugno 2014 i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;

-dal 30 maggio al 27 giugno 2014 i Comuni fino a 2.999 abitanti;

La medesima trasmissione telematica dei rendiconti 2013, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale, per i quali la specifica legislazione preveda termini diversi da quello stabilito dell'art. 227 del TUEL, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del predetto, eventuale, diverso termine.

Per gli enti locali compresi nel territorio della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta, per i quali la Regione ha adottato autonomi modelli contabili, diversi da quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, la trasmissione sarà possibile, solo a seguito della definizione concertata delle relative modalità.

Entro i predetti termini le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle autonomie (alla casella di posta elettronica indicata sul sito web della Corte dei conti):

- a) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2013;
- b) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, comma 1, lettera d, dell'anzidetto decreto;
- d) la relazione illustrativa della

Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del citato decreto;

e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;

f) il quadro dei servizi gestiti in economia.

Gli Enti che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2013 devono trasmettere alla Sezione delle autonomie - per via telematica - entro il 30 giugno 2014, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;

b) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

Agenzia delle Entrate: Verifica on line della correttezza del Codice Fiscale

L'Agenzia delle Entrate rende noto che è attivo il servizio di on line di verifica della correttezza del Codice Fiscale.

Per ottenere un riscontro in tempo reale basta digitare il codice nella pagina web dedicata al servizio di verifica all'indirizzo:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF>.

Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.

Il Codice è verificato confrontando i dati inseriti con quelli registrati nell'Anagrafe tributaria.

Oltre alla verifica della correttezza del codice fiscale è possibile anche verificare la corrispondenza fra il codice fiscale e i dati anagrafici.

Non è obbligatorio inviare al Ministero le deliberazioni di nomina del responsabile dei tributi.

In relazione all'obbligo l'obbligo di inviare al Ministero le deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi locali, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha precisato che l'obbligo non è più previsto ai fini IMU, IUC, TARI, TASI, imposta di scopo, imposta di soggiorno, addizionale comunale IRPEF.

Inoltre, nei casi in cui la norma ancora preveda l'obbligo di invio delle deliberazioni al Ministero (come previsto per TOSAP e Imposta pubblicità e affissioni) l'obbligo può ritenersi soddisfatto, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione, con la pubblicazione del nominativo sul sito dell'Ente.

Agenzia delle Entrate: definizione interessi per i ruoli dal 1° maggio 2014

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 aprile 2014, fissa a 5,14% gli interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 1° maggio 2014.

Agenzia delle Entrate: Acquisto delle mappe catastali online, visure gratuite dei dati catastali e ipotecari online ed invio telematico degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari.

L'Agenzia delle Entrate, rende noto che è disponibile sul sito dell'Agenzia, per gli utenti abbonati alla piattaforma web del sistema telematico territorio Sister, la funzione di richiesta delle mappe relative a tutte le province italiane, fatta eccezione per Trento e Bolzano.

L'acquisto online ha gli stessi costi applicati alle riproduzioni delle mappe in formato digitale rilasciate presso gli Uffici.

Oltre che acquistare le mappe, sulla piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare è possibile consultare le banche dati per effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie.

Il sistema permette, inoltre, di consultare le banche dati per

effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie, presentare online agli Uffici provinciali - Territorio i documenti di aggiornamento delle banche dati catastale e di pubblicità immobiliare da parte dei soggetti abilitati (professionisti tecnici, notai e pubblici ufficiali).

Queste nuove funzionalità si aggiungono a quelle recentemente attivate attraverso i canali Entratel e Fisconline che consentono di:

- consultare gratuitamente le banche dati ipotecaria e catastale e verificare, ad esempio, la planimetria o la rendita, la classe e la categoria catastale.
- Inviare in forma telematica, con il modello unico informatico, atti alle Conservatorie dei registri immobiliari;
- Effettuare visure catastali e ipotecarie.

AVCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Il Presidente dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici ha inviato un comunicato per informare gli Organismi di certificazione e le SOA dell'avvenuta stipula della Convenzione tra AVCP ed ACCREDIA per l'inserimento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP - dei dati riguardanti le certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle normative

europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA/IAF 28.

La cooperazione applicativa in convenzione prevede che gli Organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal 1 maggio 2014, debbano comunicare ad ACCREDIA, oltre alle sopracitate certificazioni di qualità come disposto dall'articolo 40, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, anche le notizie relative all'annullamento o la decadenza delle certificazioni stesse, in assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 4, del Regolamento.